

Lauso Zagato-Simona Pinton (a cura di), *La tortura nel nuovo millennio – la reazione del diritto*, Collana della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, Volume 4, Cedam, Padova 2010, pp. XL-382.

Il volume affronta da angolature diverse il tema della tortura: lato d'ombra dell'esercizio del potere che si sarebbe tentati di definire inestirpabile e che l'inizio del terzo millennio ha "fermato" nelle foto-simbolo dalla prigionia di Abu-Ghraib in Iraq. Il ventaglio degli studi raccolti offre il resoconto scientifico di fatti osservati attraverso una lente pluridisciplinare – storica, filosofica, antropologica – ma chiama in causa, per la lettura di quei fatti, soprattutto il diritto.

Certo, anche il diritto è fatto, ma fatto di particolare natura in quanto costituito dalla vigenza di proposizioni normative – "dover essere" in vigore da quando? Per durare quanto? – intese a qualificare comportamenti tenuti in passato o in corso e, soprattutto, intese a prevenire, nel caso della tortura anche attraverso uno stigma di marcata riprovazione sociale, comportamenti elettivi dei destinatari: comportamenti certo pregiudizievoli, in astratto, per gli interessi delle forze dominanti che in quelle proposizioni si esprimono, ma poi tenuti in concreto – magari in nome di una variamente strumentalizzata necessità – da singoli esponenti anche significativi di quelle forze. *Fatti* dunque, *norme* che li qualificano, *destinatari* chiamati ad applicarle (il che è quanto dire, candidati a violarle): destinatari che, nel diritto internazionale, sono gli stessi soggetti che quelle norme producono. Questi elementi costituiscono trama e ordito di buona parte della ricerca condotta.

La prima operazione che il volume ha il pregio di attivare è infatti quella di stanare nei più diversi scenari *comportamenti* per lo più diffusi che hanno costituito e tuttora costituiscono tortura. Questo compito si è assunto con asciutta quanto intensa partecipazione Bruna Bianchi, nel dar conto documenti alla mano delle barbarie subite dai serbi e, soprattutto, dalle donne serbe ad opera delle forze armate austro-ungariche e bulgare nel corso del Primo conflitto mondiale. L'approccio è quello proprio della storia, ma le sue conclusioni aprono su quella risposta mancata da parte del diritto che ebbe conseguenze drammatiche sui successivi decenni (p. 150). Alla dimensione del diritto ancora dal canto suo la ricostruzione puntigliosa del trattamento dei civili palestinesi nei territori occupati a tutt'oggi da Israele Alessandra Annoni, mentre tratteggia un quadro politico rigoroso e illuminante della situazione europea Palma (pp. 202-212). Nel contributo di chiusura (Cermel, pp. 297-323) la rassegna impietosa delle compromissioni con la tortura dei sistemi democratici: salvato almeno dal ruolo della stampa quello statunitense; squallido nella mancanza di reazioni adeguate, compresa quella parlamentare, il sistema italiano (come di fronte ai fatti della caserma di Bolzoneto, del 2001). Trattasi di giuristi che condividono con Bianchi quel compito di chiamare le cose con il loro nome che costituisce un primo passo tanto della qualificazione giuridica (il rapporto tra diritto e linguaggio insegna) quanto della rivoluzione (Goisis, p. 152).

Già *in limine*, peraltro, l'introduzione di Tarca costringe il lettore a "vedere", sulla scia di Orwell, addirittura l'inevitabilità del rapporto fra tortura e potere.

Questo contributo preliminare è cruciale data la preminenza attribuita, nell'economia dell'opera, al diritto internazionale e dunque all'ordinamento che come *Potenze* individua i suoi soggetti: soggetti che nella capacità di fatto di imporre dolore – ma anche di liberare dal medesimo – misurano la propria vitalità. Senza dire che il rapporto tra fatto e tortura è non solo quello esistente tra comportamento e categoria giuridica che lo qualifica, ma altresì quello intrinseco allo scopo della tortura, volta come questa è per lo più ad ottenere informazioni o una confessione su fatti presunti di cui si vuole conferma (v., in margine all'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e gli altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 1984, Marchesi, pp. 13-14).

Quale è dunque la reazione del diritto, o meglio dei diversi diritti e ordinamenti giuridici, a questa tendenziale inevitabilità?

Nel diritto internazionale uno degli strumenti tecnici più significativi della lotta alla tortura è la ricostruzione del divieto come portato sì del diritto generale, e dunque di origine consuetudinaria, ma anche a carattere imperativo: inderogabile dunque per accordo o per consuetudine internazionale non caratterizzata da uguale imperatività. Di qui la critica trasversale opposta dai nostri autori (si veda in particolare Marchesi e Pinton) alle sentenze di giudici inglesi e americani favorevoli all'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione civile anche se accusati di tortura o di complicità con atti di tortura.

Altra dimensione qualificante della portata del divieto nel diritto internazionale è costituita dalla responsabilità dello Stato per il ricorso alla tortura da parti di privati che si trovino nella sua giurisdizione, a maggior ragione se ingaggiati dallo Stato medesimo, quando non addirittura destinatari di quello sciagurato *outsourcing* del lavoro sporco che si è visto praticato in anni recenti in direzione tanto di privati (Sossai), quanto di altri Stati adusi alla tortura come metodo di governo. Di qui la ricomprensione nel divieto internazionale di tortura di pratiche quali il *refoulement* o la consegna di persone che siano per ciò stesso esposte al rischio di tortura: aspetti, questi ultimi, così rilevanti per i flussi di immigrazione clandestine da meritare, da parte dei curatori del volume qui in esame, la promessa di nuova attenzione a breve (Premessa, p. XIII). Sin d'ora li affrontano comunque Palma (pp. 204-205), Cataldi (pp. 186 e 191-92), Zagato e, per la centralità che tali aspetti hanno per l'Unione europea e le sue relazioni esterne, specificamente Pistoia.

Della tortura non si occupano invece per il momento le Istituzioni sotto il profilo penalistico in senso proprio: mancherebbe al reato quel requisito della transnazionalità che il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri ad opera delle Istituzioni presuppone a norma dell'art. 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ancora Pistoia, p. 269). In realtà, una volta configurato il divieto di tortura come di diritto internazionale cogente, la transnazionalità è *in re ipsa*: tutti gli Stati hanno l'obbligo di collaborare per farla cessare (v. art. 41 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati fatto proprio dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella sessione del 2001). È quanto gli Stati membri e le Istituzioni dell'Unione sembrano aver ben compreso viste le iniziative adottate in materia di lotta alla tortura in collaborazione con Stati terzi...e con organizzazioni internazionali quali il Consiglio d'Europa e la Corte

europea dei diritti umani. Senza dire che, proprio per l'intrinseca transnazionalità (e non certo solo intra-europea) del crimine di tortura, lo studio approfondito e multidimensionale che il volume offre supera nei contenuti la divisione in due Parti. Felicamente invero i contributi alla prima parte abbondano di riferimenti alla giurisprudenza europea e alla prassi degli Stati del Continente, mentre i contributi più centrati sull'Europa della seconda guardano costantemente alle sorti della tortura nelle più diverse aree del mondo: specchio di quel cosmopolitismo che intrinsecamente si attaglia allo studio dei rapporti internazionali e che addirittura s'impone nello studio di una norma di diritto internazionale imperativo come il divieto di tortura. È quanto dimostrano le finestre aperte dal volume in esame sul ruolo della giurisprudenza, in particolare della Corte interamericana per i diritti umani, nella lotta alla tortura e alle sparizioni forzate (Venturini, Pinton) ma più direttamente sulla stessa esperienza costituzionale dei Paesi latino-americani, con quella loro specifica attenzione alla contiguità fra condizione carceraria e tortura, ed al problema dei rimedi rispetto al rischio di abusi ad opera delle forze di polizia, che è il riflesso doloroso di un passato da esorcizzare (Blengio Valdez, pp.289-295). Da esorcizzare, verrebbe da aggiungere come suggerisce Palma, "attraverso l'applicazione ordinata della legge", perché "è il pieno esercizio dell'ordinarietà a offrire gli strumenti più efficaci di risposta a situazioni ritenute eccezionali" (p. 197).

Dal punto di vista giuridico il cuore della risposta all'intollerabilità della tortura viene più precisamente individuato dai contributi al volume nell'obbligo degli Stati di introdurre nel loro ordinamento la tortura come fattispecie criminosa specifica: reato complesso, i cui singoli elementi costitutivi sono a loro volta reati, ma non riducibile a mera somma di questi. Purtroppo l'impegno assunto in tal senso dall'Italia con la partecipazione alla Convenzione del 1984 è rimasto a tutt'oggi inadempito, né soccorre a evitare la sua responsabilità il perseguimento penale ad altro titolo di comportamenti che integrano aspetti del reato di tortura internazionalmente previsto, ma ancora non vigente nell'ordinamento italiano (Cataldi, pp. 173-175; Cermel, pp. 319-321). La lotta alla tortura a livello internazionale è affidata tra l'altro, oltre che alla sua previsione obbligatoria come reato specifico, a caratteristiche quali: l'eventuale imprescrittibilità, il carattere universale o meno della giurisdizione statale al riguardo (Pinton, specie pp. 118-119), l'inutilizzabilità nei processi delle prove estorte con la tortura (Zagato, nt. 66 a p. 235). Ed ancora: l'obbligo di riparazione da intendere nel senso più largo come risarcimento restituzione riabilitazione – fisica, economica e morale – delle vittime (Pinton); *last but not least*, l'esclusione di qualsiasi possibilità di eccezione o bilanciamento con esigenze diverse, come quelle della sicurezza, e ciò anche a fronte della minaccia del cosiddetto terrorismo globale e di emergenze nazionali o internazionali in genere. Trattasi di esigenze tanto meno come cause di giustificazione ove addotte a titolo precauzionale o di emergenza potenziale (critico dell'avallo assicurato alla prassi in tal senso dalla Corte europea dei diritti umani ancora Zagato, p. 225 ss.).

Il volume conduce in definitiva un esame a 360 gradi sulla tortura, decantandolo attraverso quel ricorso alle categorie giuridiche che, con la loro astrattezza, aiutano a sostenere la vista dell'orrore. L'adozione sistematica del punto di vista delle

vittime tiene gli autori lontani dai sentieri della durezza che demoliscono la compassione (così, echeggiando Huxley, Goisis, p.159), e li indirizza verso la prospettazione di risultati di giustizia retributiva da perseguire con il necessario realismo, per refrattari che a tale prospettiva siano i rapporti internazionali come rapporti fra Stati. Soprattutto, i fatti sconvolgenti che scandiscono la ricerca collettiva di cui qui si dà conto emergono dal percorso di lettura come le molle capaci di attivare, se non addirittura di modellare, norme o interpretazioni oggi in vigore o possibili per i casi a venire: tappe decisive dunque per l'approdo – sempre che il futuro riesca ad avere ragione del pessimismo radicale di Tarca – ad un mondo senza tortura, o sempre meno inquinato da questa.

Maria Laura Picchio Forlati